

## Documentazione informativa

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891  
Sede sociale e Direzione Generale in Bergamo - Largo Porta Nuova, 2  
Capitale sociale € 185.180.541  
Codice fiscale, partita IVA ed iscrizione  
al Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara  
Iscritto all'Albo al n. 5188.8  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo  
Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.

Cariche sociali	4
Convocazione di assemblea straordinaria	5
Relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte modifiche allo statuto sociale	6
Relazione del collegio sindacale	24

## CARICHE SOCIALI

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:

avv. Cesare Zonca \*

Vice Presidente Vicario:

dott. Fabio Innocenzi \* #

Vice Presidente:

avv. Carlo Fratta Pasini \*

Amministratore Delegato:

rag. Franco Menini \* ^

Consiglieri:

dott. ing. Alberto Bombassei

sig.a Annamaria Colombelli

rag. Guido Crippa \*

dott. Domenico De Angelis \*

dott. Giacomo Gnutti

sig. Adriano Mazzucconi

sig. Massimo Minolfi \*

dott. Alberto Motta

avv. Carlo Pavesi

sig. Antonio Percassi

marchese Claudio Rangoni Machiavelli

comm. Mario Ratti \*

avv. Ermanno Rho

### COLLEGIO SINDACALE

Presidente:

prof. avv. Giovanni Tantini

Sindaci effettivi:

rag. Fabio Bombardieri

dott. Franco Giarolli

rag. Renato Salerno

rag. Antonio Zini

Sindaci supplenti:

dott. Stefano Berlanda

dott. Eugenio Mercorio

### DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale:

dott. Giovanni Capitanio (°) -

Segretario Generale:

dott. Angelo Piazzoli §

Capo Contabile:

dott. Giacomo Terzi

\* Membro del comitato esecutivo.

Al comitato esecutivo sono attribuiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, locazioni immobiliari.

# Al Vice Presidente Vicario compete procedere – d'intesa con l'Amministratore Delegato e con il Direttore Generale – all'elaborazione ed alla stesura dei piani strategici, curare la predisposizione degli atti prodromici ad eventuali operazioni straordinarie (attuative dei piani strategici di Gruppo), assumere le determinazioni necessarie con riferimento alla conclusione ed alla stipulazione di accordi di ordine commerciale o relazionale.

^ All'Amministratore Delegato sono conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, nel rispetto degli indirizzi formulati dal consiglio. In particolare gli compete: intrattenere i rapporti con la Controllante a fini strategici; procedere all'elaborazione ed alla stesura dei documenti previsionali nonché ai loro aggiornamenti; fissare le linee di azione aziendale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo in termini di reddito, volumi, quote di mercato, risorse e strutture, immagine; emanare le direttive per la gestione della banca, controllandone la corretta e completa attuazione, d'intesa con il Direttore Generale.

(°) In aggiunta alle attribuzioni spettanti ai sensi degli articoli 27 e 29 dello statuto sociale, al Direttore Generale sono conferiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, tassi e condizioni, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni.

§ Segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

- Dal 1° maggio 2004.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Bergamo – “Sala Traini” con ingresso in Via S. Francesco d’Assisi 8 – per il giorno

**20 settembre 2004 alle ore 9.00 in prima convocazione**

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 settembre 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie:

- a) proposta di modifica degli artt. 7, 8, 13, 15, 16, 22, 23 e 25 dello statuto sociale;
- b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

Avranno diritto di intervenire all’assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno le apposite certificazioni di cui all’art. 85, 4° comma, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e all’art. 31, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. 24.6.1998, n. 213 – con le modalità indicate dall’art. 33 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – il cui rilascio dovrà essere richiesto ai rispettivi intermediari.

I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione – ai sensi dell’art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 – e chiedere il rilascio della citata certificazione.

L’esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all’Ufficio Soci (tel. 035.393.963 - telefax 035.393.061).

Si raccomanda di richiedere il certificato di ammissione anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti di tale certificato e di un documento di identificazione.

La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 30 agosto 2004, potranno essere richieste presso tutte le Filiali della Banca e presso la Direzione Generale - Segreteria Generale (tel. 035.393.431 - telefax 035.393.211 - e-mail [segreteria.generale@creberg.it](mailto:segreteria.generale@creberg.it)); dal 30 agosto 2004, la relazione degli amministratori sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all’indirizzo [www.creberg.it](http://www.creberg.it).

Il presidente  
avv. Cesare Zonca



*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 177 del 30 luglio 2004.*

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Signori Soci,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare su alcune modifiche statutarie – secondo quanto propostoVi nello schema di raffronto sotto riportato che forma parte integrante della presente relazione illustrativa e fornisce un’articolata e dettagliata descrizione per ogni articolo modificando con le connesse argomentazioni giustificative – resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore della normativa (Decreto Legislativo n. 6 del 17.1.2003) che ha riformato “in toto” il diritto societario.

Con riferimento al citato decreto ed ai recenti interventi normativi integrativi e/o correttivi, dopo un’approfondita analisi, il consiglio di amministrazione ha valutato

- pienamente conforme al disposto della normativa il vigente statuto sociale, eccetto i marginali aspetti sotto indicati;
- non opportuno procedere ad una variazione nel modello di “governance” attuale;
- utile limitare le modifiche statutarie a quelle strettamente necessarie al fine di uniformarsi a quanto stabilisce la nuova disciplina societaria,
  - in primo luogo, con riferimento alle disposizioni di carattere inderogabile (che hanno comportato la proposta modifica agli articoli 7, 13, 15, ultimo comma, 16, 22 e 23),
  - in secondo luogo, recependo disposizioni innovative – pur se non imposte dalla riformata disciplina – avuto anche riguardo agli orientamenti espressi dagli Organi di Vigilanza per tali fattispecie (in particolare le prospettate variazioni agli articoli 8 e 15).

Con l’occasione si è inoltre presentata la modifica dell’art. 25, ultimo comma, per ragioni di assicurare al disposto della norma adeguata chiarezza interpretativa.

Signori Soci,

nell’invitarVi ad approvare le proposte modifiche statutarie sopra illustrate, il consiglio di amministrazione chiede il mandato a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l’attuazione della delibera, ed in particolare di autorizzare il presidente ed i vice presidenti, anche disgiuntamente fra loro, ad apportare al testo approvato le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione della deliberazione stessa.

Bergamo, 3 maggio 2004 - 23 luglio 2004

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO SOCIALE DEL CREDITO BERGAMASCO S.P.A.  
(CON SEDE IN BERGAMO, LARGO PORTA NUOVA 2)**

Versione attuale

Nuovo testo proposto

**TITOLO I**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO  
DELLA SOCIETÀ**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO  
DELLA SOCIETÀ**

**Art.1** - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

**Art.1** - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

*Articolo invariato*

---

**Art. 2** - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

**Art. 2** - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

*Articolo invariato*

---

**Art. 3** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

**Art. 3** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

*Articolo invariato*

---

**Art. 4** - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

**Art. 4** - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, in forma abbreviata anche Gruppo Banco di Verona e Novara o Gruppo BPVN o Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

*Articolo invariato*

---

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO SOCIALE - SOCIED AZIONI**

**Art. 5** - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

*Articolo invariato*

---

**Art. 6** - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

*Articolo invariato*

---

## **TITOLO III**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, in forma abbreviata anche Gruppo Banco di Verona e Novara o Gruppo BPVN o Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO SOCIALE - SOCIED AZIONI**

**Art. 5** - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

**Art. 6** - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

## **TITOLO III**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro **centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, **diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;**
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

*Modifica (2° comma) da apportare per adeguare lo statuto alla nuova formulazione dell'art. 2364, 2° comma, c.c., ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003.*

*Integrazione (3° comma, lettera b) da apportare per adeguare lo statuto alla nuova formulazione dell'art. 2367, 3° comma, c.c., ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003.*

---

**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni;
- c) **la legittimazione degli azionisti all'intervento in assemblea.**

**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

**(alinea abrogato)**

**Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima**

**della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società.**

*Abrogazione (1° comma) della previsione di cui alla lett. c) connessa alla prospettata introduzione del nuovo comma all'art. 8, di seguito indicato.*

*Integrazione (inserimento del 2° comma) da apportare per adeguare lo statuto alla nuova formulazione dell'art. 2370, ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003, al fine di assicurare un ordinato ed efficiente svolgimento delle adunanze assembleari, in considerazione della fluidità dell'azionariato connessa alla quotazione del titolo sul mercato regolamentato italiano.*

---

**Art. 9** - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

*Articolo invariato*

---

**Art. 10** - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

*Articolo invariato*

---

**Art. 11** - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

**Art. 9** - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

**Art. 10** - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

**Art. 11** - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

*Articolo invariato*

---

**Art. 12** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

*Articolo invariato*

---

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 13** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 membri, eletti dall'assemblea fra i soci.

Gli amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e si provvede alla loro sostituzione a norma di legge.

*Modifica (2° comma) da apportare per adeguare lo statuto alla nuova formulazione dell'art. 2383, 2° comma, c.c., ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003.*

*In conseguenza della precedente variazione si ritiene opportuno, ai fini di una migliore intelligibilità, creare un ulteriore comma all'art. 13.*

---

**Art. 14** - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

*Articolo invariato*

---

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

**Art. 12** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 13** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 membri, eletti dall'assemblea fra i soci.

Gli amministratori durano in carica **tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.**

**Gli amministratori** sono rieleggibili e si provvede alla loro sostituzione a norma di legge.

**Art. 14** - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
- deliberare l'impianto e la soppressione di **sedi secondarie**, succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli

**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli

uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior

uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

**Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:**

- **la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;**
- **l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;**
- **la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;**
- **gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.**

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior

rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; **in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.** La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; **in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.** La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

*Abrogazione (2° comma, 5° alinea) correlata all'inserimento del penultimo comma dell'art. 15, come di seguito proposto.*

*Modifica (introduzione del 3° comma) volta a recepire nello statuto la nuova formulazione dell'art. 2365, c.c., ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003, con l'intento di semplificare notevolmente l'“iter” necessario per l'adozione di talune delibere, nell'ottica di una gestione sociale ancor più efficiente.*

*Modifica (ultimo comma) da apportare per adeguare lo statuto alla nuova formulazione dell'art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998, così come emendato dall'art. 9.79 del D. Lgs. n. 6/2003 (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 37/2004, contenente le disposizioni di coordinamento con i Testi Unici Bancario e della Finanza).*

---

**Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori

**Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori

delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

*Integrazione da apportare per adeguare lo statuto alla nuova formulazione dell'art. 2381, 5° comma, c. c., ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003, così sancendo formalmente la prassi - da tempo seguita presso la banca - pienamente conforme alla nuova prescrizione.*

---

**Art. 17** - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

*Articolo invariato*

---

delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. **Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.**

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

**Art. 17** - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

**Art. 18** - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

---

*Articolo invariato*

**Art. 19** - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

---

*Articolo invariato*

**Art. 20** - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;

**Art. 18** - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

**Art. 19** - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

**Art. 20** - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;

- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

---

*Articolo invariato*

**Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

---

*Articolo invariato*

**COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 22** - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge.

Prevvia comunicazione scritta al presidente del

- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

**Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

---

**COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 22** - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. **Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.**

Prevvia comunicazione scritta al presidente del

consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

*Integrazione da apportare per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 385/1993, come riformulato ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003 e del D. Lgs. n. 37/2004.*

---

**Art. 23** - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità ed onorabilità stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare,

**Art. 23** - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità **ed indipendenza** stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare,

economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

---

*Integrazione da apportare per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni contenute nei riformulati articoli 2399 del codice civile (ai sensi del D. Lgs. n. 6/2003) e 26 del D. Lgs. n. 385/1993 (ai sensi del D. Lgs. n. 37/2004).*

---

**Art. 24** - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

**Art. 24** - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

---

*Articolo invariato*

---

**Art. 25** - La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**Art. 25** - La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di

un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare quale presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

In caso di presentazione di un'unica lista e per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del collegio, si applica l'articolo 11, 2° comma, del presente statuto.

un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare quale presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo

In caso di presentazione di un'unica lista - **nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica il disposto di cui all'articolo 2401 del codice civile**; per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del collegio, si applica l'articolo 11, 2° comma, del presente statuto.

---

*Integrazione di ordine meramente esplicativo, dettata dall'opportunità di consentire una migliore operatività, volta a superare la potenziale incertezza sul piano interpretativo circa l'efficacia e l'applicabilità del disposto richiamato nei casi prospettati.*

---

## **DIREZIONE**

**Art. 26** - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

*Articolo invariato*

---

## **DIREZIONE**

**Art. 26** - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

**Art. 27** - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

*Articolo invariato*

---

**Art. 28** - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

*Articolo invariato*

---

**Art. 29** - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

*Articolo invariato*

---

#### **TITOLO IV**

##### **BILANCIO UTILI E PERDITE**

**Art. 30** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

*Articolo invariato*

---

**Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione

**Art. 27** - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

**Art. 28** - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

**Art. 29** - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

#### **TITOLO IV**

##### **BILANCIO UTILI E PERDITE**

**Art. 30** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione

vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

*Articolo invariato*

---

**Art. 32** - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

*Articolo invariato*

---

## TITOLO V

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

**Art. 33** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

*Articolo invariato*

---

Legenda:

**grassetto**            modifiche proposte

vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

**Art. 32** - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

## TITOLO V

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

**Art. 33** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Signori soci,

con riferimento alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione il 3 maggio 2004 ed il 23 luglio 2004 riguardanti “Proposte di modifica dello statuto sociale” il collegio sindacale, preso atto delle proposte di variazione, nel segnalare che si tratta, nel complesso, dell’adeguamento alla riforma del diritto societario, formula le considerazioni che seguono:

1. le modifiche riguardanti gli articoli 7 (termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio; convocazione dell’assemblea da parte del consiglio di amministrazione), 13 (durata in carica degli amministratori), 15 ultimo comma (informativa al collegio sindacale sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento), 16 (relazione al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale da parte degli organi delegati), 22 (segnalazioni del collegio sindacale alla Banca d’Italia) e 23 (requisito di indipendenza per i sindaci) riguardano integrazioni da apportare per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni di carattere inderogabile a seguito delle modifiche delle norme del diritto societario introdotte con il D. Lgs. n. 5/2003 e successive modificazioni;

2. la modifica riguardante l’articolo 8 (diritto di intervento in assemblea) adegua lo statuto, in aderenza alla nuova formulazione dell’articolo 2370 del codice civile, al fine di assicurare un ordinato ed efficiente svolgimento delle adunanze assembleari, anche in considerazione della quotazione in borsa del titolo;

3. le modifiche riguardanti il secondo ed il penultimo comma dell’articolo 15 (attribuzione al consiglio di amministrazione delle deliberazioni concernenti le operazioni espressamente indicate) è volta a recepire nello statuto la nuova formulazione dell’articolo 2365 del codice civile con l’intento di semplificare notevolmente l’“iter” necessario per l’adozione delle delibere in questione;

4. l’integrazione all’ultimo comma dell’articolo 25 (subentro del sindaco supplente nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo) ha natura sostanzialmente esplicativa ed è volta a superare la potenziale incertezza sul piano interpretativo circa l’efficacia e l’applicabilità dell’articolo 2401 del codice civile nei casi prospettati.

Il collegio sindacale esprime, di conseguenza, parere favorevole all’approvazione delle prospettate modifiche dello statuto sociale, illustrate dalla relazione degli amministratori.

Bergamo, 23 luglio 2004

**IL COLLEGIO SINDACALE**